

*Regolamento per la
costituzione delle
commissioni giudicatrici negli
appalti pubblici
(art. 93 del D.Lgs. 36/2023)*



Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 20/01/2026

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento.	2
Art. 2 – La Commissione nelle procedure di aggiudicazione.....	2
Art. 3 – La nomina dei componenti.	2
Art. 4 – La Commissione nelle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo (di seguito MP).....	2
Art. 5 – La Commissione nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito OEPV)	2
Art. 6 – Le modalità di riunione della Commissione.....	3
Art. 7 – Selezione dei componenti.....	3
Art. 8 – Requisiti dei componenti.....	3
Art. 9 – Casi di esclusione.	3
Art. 10 – Disposizioni generali di rinvio	4

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

La commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo a cui sono attribuite funzioni consultive e di supporto alla stazione appaltante avente la funzione di selezionare la migliore offerta presentata dagli operatori economici in una procedura di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione si contraddistingue per una spiccata competenza tecnica nel settore specifico cui si riferisce l'oggetto dell'appalto ed è formata da esperti.

Il presente Regolamento disciplina le modalità individuate dall'ASP AMBITO 9 per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") nelle procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria, nonché i requisiti che devono possedere i componenti delle Commissioni stesse.

Art. 2 – La Commissione nelle procedure di aggiudicazione.

Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con determinazione del Direttore, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza.

Art. 3 – La nomina dei componenti.

I componenti della Commissione sono nominati dal Direttore dell'ASP AMBITO 9 mediante apposita determinazione avente data successiva allo svolgimento del seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa e successiva ammissione degli operatori economici.

Art. 4 – La Commissione nelle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo (di seguito MP)

Nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, indipendentemente dall'importo, la valutazione delle offerte è effettuata singolarmente dal RUP (seggio monocratico), al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 93 del Codice.

Art. 5 – La Commissione nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito OEPV)

La commissione giudicatrice è generalmente composta da un numero dispari di componenti pari a 3. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità o risulti particolarmente complessa, il numero dei componenti è pari a 5. Come stabilito dal comma 2 dell'articolo 93 del Codice, possono essere nominati componenti supplenti.

Nel caso di procedure con importo sotto soglia comunitaria:

- Come stabilito dall'articolo 51 comma 1 del Codice, nonché dall'articolo 224 comma 3, alla commissione giudicatrice può partecipare il **RUP**, anche in qualità di **presidente**.

Nel caso di procedure con importo **sopra la soglia comunitaria**:

- La commissione è presieduta dal Direttore dell'ASP AMBITO 9;
- Della commissione può far parte il RUP;
- I commissari diversi dal Presidente sono individuati tra il personale interno all'ASP, esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali;
- In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'ASP può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra il personale dei Comuni soci dell'ASP e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni;
- Il segretario verbalizzante è individuato tra il personale dell'ASP appartenente alla categoria C o alla categoria D.

Come stabilito dal comma 1 dell'articolo 93, il RUP può chiedere il supporto tecnico dei commissari al fine di procedere alla verifica delle offerte che risultino anomale.

Art. 6 – Le modalità di riunione della Commissione.

La commissione si riunisce generalmente in presenza all'interno di una sala della sede dell'ASP, ma può riunirsi anche in modalità telematica in caso di impedimento alla presenza di persona. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Art. 7 – Selezione dei componenti.

La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione tenuto conto delle competenze professionali nel settore specifico dell'appalto.

In casi particolari in cui siano richieste professionalità non presenti all'interno dell'ASP, i componenti vengono selezionati tra il personale dei Comuni soci dell'ASP e/o facendo ricorso a professionisti esterni.

Art. 8 – Requisiti dei componenti.

I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto da aggiudicare.

Art. 9 – Casi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice, non possono essere nominati commissari:

a) *coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;*

b) *coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);*

c) *coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle*

che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR 62/2013.

Prima dell'inizio delle operazioni di gara, il Presidente, i Commissari ed il segretario verbalizzante sono tenuti a firmare l'apposita dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Art. 10 – Disposizioni generali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 36/2023 s.m.i. ed alla normativa in merito alla composizione delle Commissioni di gara.